

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. VII N. 6

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Corsanego, presidente; Calamandrei e Sansone, vicepresidenti; Monticelli, Iotti Leonilde e Salvatore, segretari; Amendola Giorgio, Bazoli, Bellavista, Benvenuti, Camposarcuno, Cavallari, Cicerone, Costa, De Caro Raffaele, Dominedò, Dugoni, Firrao, La Malfa, Longhena, Mastino Gesumino, Nasi, Notarianni, Pesenti, Quintieri, Scalfaro, Silipo, Tambroni, Vigo e Avanzini, relatore

SULLA

ELEZIONE CONTESTATA PER LA CIRCOSCRIZIONE DI BENEVENTO (XXIII) (MARIO RICCIARDI)

Seduta del 30 giugno 1949

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel XXIII Collegio circoscrizionale di Benevento, alla lista n. 12 — Partito nazionale monarchico — in conseguenza dei risultati elettorali, furono assegnati due seggi, ai quali riuscirono eletti i candidati: Covelli Alfredo e D'Amore Emilio.

Il Covelli però, compreso nel Collegio Unico Nazionale, ebbe ad occuparvi un posto, per modo che al secondo posto, nella lista n. 12, venne designato l'avvocato Mario Ricciardi.

Contro la designazione del Ricciardi fu ritualmente proposto reclamo del dottor Alberico Lenza.

Nella seduta del 9 giugno 1948, il Relatore per la circoscrizione di Benevento, dopo aver proposta la convalida di tutti gli altri candidati, nelle diverse liste designati come eletti, chiese termine per concludere sul reclamo presentato avverso la elezione dell'avvocato Ricciardi da parte del dottor Lenza.

Nella successiva seduta del 7 luglio, presentando una relazione integrativa, il Relatore proponeva la convalida del Ricciardi.

La proposta del Relatore veniva respinta da tutti i presenti meno due astenuti.

Pertanto, con sua decisione del 7 luglio, la Giunta delle elezioni decideva la contestazione della elezione dell'avvocato Mario Ricciardi della lista Partito nazionale monarchico per la circoscrizione di Benevento.

Il reclamo del dottor Lenza deduceva, come cause di ineleggibilità dell'avvocato Ricciardi:

a) l'essere stato l'avvocato Ricciardi, con pronunzia del 14 novembre 1945 della Commissione per le sanzioni contro il fascismo, sospeso dal diritto di voto per anni due, senza che detta pronunzia fosse stata impugnata dall'interessato con ricorso per Cassazione. Con la conseguenza che il passaggio in giudicato di quella pronuncia importava questo riconoscimento: essere stato l'avvocato Ricciardi investito a suo tempo di cariche fasciste — « ispettore federale » e « segretario politico » — e ritenuto responsabile anche di averle esercitate;

b) l'aver l'avvocato Ricciardi ricoperto cariche del disciolto partito fascista e particolarmente quelle di « Ispettore federale » e di « Commissario politico » e « Segretario politico » del P.N.F. in vari Comuni importanti e superiori ai 10.000 abitanti, tra i quali quel-

lo di Sarno e San Severino Rota. Nella specie pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione l'articolo 93, n. 3, testo unico, legge elettorale 5 febbraio 1948, n. 17, il quale combina appunto la ineleggibilità degli ex segretari politici dei fasci nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Nella predetta seduta del 7 luglio il Relatore rilevava come il motivo di cui in *a)* non meritava considerazione, così come non meritava considerazione il rilievo che l'avvocato Ricciardi avesse ricoperto la carica di « Ispettore federale », la quale, secondo la legge elettorale, non è considerata come causa di perdita dell'elettorato passivo.

Su tali punti la Giunta delle elezioni conveniva con il Relatore.

Riconosceva invece il Relatore che più delicato appariva il quesito, se l'articolo 93, n. 3, del testo unico 5 febbraio 1948, potesse colpire di ineleggibilità il « Commissario politico » di un fascio, in Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, carica questa che lo stesso avvocato Ricciardi ammetteva di aver ricoperto. Il Relatore risolveva negativamente il quesito, osservando in particolare che il predetto articolo 93 colpiva soltanto la carica di « Segretario politico »: né poteva consentirsi una interpretazione estensiva della legge, trattandosi di disposizione eccezionale, restrittiva dei diritti dei cittadini.

Come si è detto la Giunta delle elezioni andò in contrario avviso, e l'elezione dell'avvocato Ricciardi fu dichiarata contestata.

In data 20 ottobre 1948 aveva luogo l'udienza pubblica, nella quale, dai rispettivi patroni, furono illustrate le ragioni *hinc inde* dedotte a sostegno e contro il ricorso presentato dal dottor Lenza.

La Giunta delle elezioni, nella seduta segreta immediatamente seguita, dispose « di procedere ad ulteriori accertamenti per stabilire quali furono le cariche ricoperte dall'avvocato Mario Ricciardi ».

Quindi, secondo l'articolo 25 del Regolamento della Camera dei Deputati, veniva nominato un Comitato inquirente nelle persone dell'onorevole Ennio Avanzini, quale Relatore della circoscrizione, sostituito a quello precedente onorevole Bazoli, e degli onorevoli Nasi Virgilio e Monticelli Reginaldo. Al Comitato inquirente venivano pertanto demandati gli ulteriori accertamenti secondo la predetta decisione.

Le parti venivano invitate ad indicare i testimoni, che intendevano proporre alla audizione del Comitato inquirente.

Il Presidente della Giunta, delle elezioni riduceva il numero dei testimoni segnalati a quello di dieci per ciascuna delle due liste. E poiché la maggior parte di essi risiedeva a Salerno o in comuni prossimi a Salerno, il Comitato inquirente decideva di recarsi *in loco* per esperire la sua istruttoria. Questa seguiva nei giorni 29, 30 aprile e 1° maggio 1949.

Nella prima udienza il dottor Lenza faceva pervenire la lettera agli atti, secondo la quale i testimoni da lui dedotti avrebbero subite pressioni, che facevano dubitare della loro comparizione. Di conseguenza il Comitato inquirente provvedeva a diffidare tutti i testimoni che, ove fossero mancati al loro dovere di comparizione, si sarebbe provveduto nei loro confronti a denuncia penale secondo l'articolo 650 Codice penale.

Tutti i testimoni in definitiva comparvero, eccezion fatta del commendatore Cacciatore Enrico per ragioni di malattia.

Successivamente il commendatore Cacciatore Enrico, insieme con i testimoni, dottor Vitale Giuseppe residente a Casalmaggiore di Cremona e Gazzano dottor Luigi residente a Torino, veniva sentito in Roma il giorno 11 maggio 1949.

Non è dubbio che le deposizioni testimoniali risentono della loro origine, in quanto ciascun testimonio è apparso incline ad appoggiare la posizione dell'uno o dell'altro dei candidati in contesa.

Il Comitato inquirente però, nonostante tali ragioni di diffidenza, secondo una valutazione complessiva e prudente di tutte le testimonianze, ha creduto di poter trarre le seguenti conclusioni.

Da tutte le testimonianze concordemente è rimasto innanzi tutto escluso che l'avvocato Ricciardi abbia mai fatto parte del direttorio federale nella sua qualità di ispettore federale.

Così pure, è dovere riconoscerlo, nessuna testimonianza ha negato all'avvocato Ricciardi onestà e dirittura morale.

Il Comitato inquirente ha diretta quindi la sua indagine innanzi tutto a ricercare quali fossero le funzioni demandate al « Commissario del fascio » e al « Segretario del fascio » per potersi dedurre la eventuale perfetta coincidenza tra le une e le altre e fissare infine quali di dette funzioni l'avvocato Ricciardi effettivamente avesse esercitato.

Due i Comuni nei quali l'avvocato Ricciardi fu nominato Commissario del fascio, con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti: il comune di Mercato San Severino e il comune di Sarno.

A *Mercato San Severino*. Secondo taluni testimoni le funzioni di Commissario e segretario del fascio si sarebbero identificate, in quanto, come commissario l'avvocato Ricciardi accettava domande di iscrizione al fascio, firmava tessere, rappresentava il partito in tutta la sua essenza e nelle sue espressioni nell'ambito della competenza territoriale, manteneva i rapporti con le autorità locali, esercitava i poteri disciplinari.

Secondo un testimonio la figura del Commissario e quella del segretario differivano soltanto per ragioni di temporaneità. Aggiungeva, lo stesso teste, che in definitiva il Commissario aveva più importanza del Segretario e altro testimonio rilevava che l'avvocato Ricciardi aveva assunta la funzione di Commissario « con un programma più vasto ».

Risultava anche dalle testimonianze che il distintivo del Commissario era identico a quello del Segretario politico.

Diverso era l'avviso di altri testimoni, secondo i quali il Commissario non avrebbe dovuto considerarsi come Segretario politico, in quanto a lui non era demandata una vera e propria funzione politica, ma piuttosto una funzione organizzativa. In particolare all'avvocato Ricciardi dal Segretario federale di Salerno sarebbe stato demandato un compito di pacificazione, attesi i profondi dissensi, che dividevano il fascio di Mercato San Severino, in conseguenza della lotta aperta tra il podestà, certo Billotta, e il segretario politico, Cacciatore Enrico: entrambi poi sostituiti. Anzi la necessità che l'opera equilibratrice e pacificatrice dell'avvocato Ricciardi continuasse dovrebbe spiegare la durata lunga per anni del mandato affidatogli.

Aggiungevano questi ultimi testimoni che di fatto il fascio di Mercato San Severino « era nelle mani di certo dottor Vitale » mentre il Ricciardi avrebbe dato soltanto il nome ed esplicita un'opera di vigilanza.

Dalla istruttoria è risultato ancora che dopo circa un anno di funzione commissariale fu costituito un direttorio del fascio di Mercato San Severino e che il dottor Vitale fu allora nominato, secondo alcuni testimoni segretario amministrativo, secondo altri vice commissario o vice segretario del fascio.

L'attenzione del Comitato inquirente è stata richiamata da tale circostanza, perché non pare dubbio come diventi incompatibile la presenza di un commissario con quella di un direttorio e di un vice segretario.

Sulla frequenza dell'avvocato Ricciardi a Mercato San Severino si ebbero pure testimonianze discordi.

Secondo taluni l'avvocato Ricciardi avrebbe fatto rare apparizioni, secondo altri l'avvocato Ricciardi avrebbe frequentato Mercato San Severino persino due o tre volte la settimana anche perché vi svolgeva attività professionale.

Vanno inoltre segnalati alcuni documenti esibiti al Comitato inquirente e cioè talune tessere rilasciate a firma dell'avvocato Mario Ricciardi — segretario politico — e alcune domande di rinnovo di iscrizione al fascio controfirmate dall'avvocato Ricciardi pure con la qualifica di Segretario politico.

A *Sarno*. Sulla sua attività, quale commissario di Sarno, comune pure con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'avvocato Ricciardi non ha dedotto alcuna testimonianza.

In una sua memoria l'avvocato Ricciardi spiega di non avervi provveduto in quanto riteneva che l'indagine del Comitato inquirente fosse circoscritta soltanto alla attività svolta dallo stesso avvocato Ricciardi presso il fascio di Mercato San Severino. Egli ha chiesto, pertanto, una ulteriore istruttoria su tal punto. La Giunta delle elezioni ha ritenuto del caso disattendere una tale domanda.

I testimoni dedotti dal dottor Lenza hanno deposto che a Sarno l'avvocato Ricciardi compì opera di segretario politico in quanto provvedeva al tesseramento, coltivava rapporti con le autorità locali e provinciali ed esercitava anche potere disciplinare, tanto che fece anche una proposta per il confino. Secondo un testimonio egli avrebbe accentuata la distinzione tra fascisti e non fascisti locali, distinzione che quasi non si avvertiva col precedente segretario politico.

La indagine deliberata dalla Giunta delle elezioni e condotta dal Comitato inquirente non è stata vana.

Se infatti fosse apparso che nella realtà l'avvocato Ricciardi, quale Commissario dei due fasci di Mercato San Severino e di Sarno, non avesse esercitate le funzioni di segretario politico, la contestazione si sarebbe senz'altro conclusa a suo favore.

Ritenuto invece, secondo il complesso delle testimonianze, la coincidenza delle funzioni di commissario e di segretario politico, e la circostanza inoltre che l'avvocato Ricciardi tali funzioni coincidenti abbia esercitato per cinque anni, la controversia non riusciva esaurita.

Rimaneva infatti ancora aperta la questione di diritto, e cioè se l'articolo 93 della legge elettorale intenda colpire la carica oppure la funzione, e comunque se sia consentita una

interpretazione ed una applicazione estensiva della norma dettata dallo stesso articolo.

La Giunta delle elezioni ha affrontato e risolto tale questione di diritto nel senso:

a) che l'articolo 93 della legge elettorale in sostanza intende colpire la attività svolta dal gerarca fascista;

b) che nel caso non deve parlarsi di applicazione estensiva della norma dettata dall'articolo 93 della legge elettorale in violazio-

ne dell'articolo 14 delle pre-leggi. Trattasi invece di applicazione di quella norma a materia identica.

In conseguenza la Giunta delle elezioni a maggioranza ha deciso di proporre alla Camera l'annullamento della elezione dell'onorevole Mario Ricciardi, e la proclamazione, in sua sostituzione, del dottor Alberico Lenza, a deputato della Circostrizione di Benevento.

AVANZINI. *Relatore.*